



“Clean energy for all europeans” package

Sintesi dei contenuti

Indice

Indice	2
Il pacchetto di misure sull'energia pulita	3
Obiettivi e struttura del Pacchetto.....	3
Principali documenti del Pacchetto d'interesse per il settore FER	5
L'iter di approvazione	5
La nuova direttiva sulle rinnovabili	6
Sintesi dei contenuti.....	6
Highlights.....	8
Documenti e atti che compongono il pacchetto	9
Il Regolamento sulla governance	11
Sintesi dei contenuti.....	11
Highlights.....	13
Documenti e atti che compongono il pacchetto	13
Il pacchetto di misure sul mercato elettrico	14
Sintesi dei contenuti.....	14
Highlights.....	23
Documenti e atti che compongono il pacchetto	24
Le direttive sull'efficienza energetica	25
Sintesi dei contenuti.....	25
Highlights.....	26
Documenti e atti che compongono il pacchetto	26
La Comunicazione sull'innovazione e l'energia pulita	27
Sintesi dei contenuti.....	27
Highlights.....	28
Documenti e atti che compongono il pacchetto	28
Il report sui prezzi	29
Sintesi dei contenuti.....	29
Highlights.....	31
Documenti e atti che compongono il pacchetto	31
I meccanismi per la remunerazione della capacità	32
Sintesi dei contenuti.....	32
Highlights.....	35
Documenti e atti che compongono il pacchetto	35
La strategia sulla mobilità	36
Sintesi dei contenuti.....	36
Highlights.....	37
Documenti e atti che compongono il pacchetto	37

Il pacchetto di misure sull'energia pulita

Obiettivi e struttura del Pacchetto

Il "Clean Energy for All Europeans" (o "Winter Package") è un pacchetto di proposte legislative che interessa i settori delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica, del mercato elettrico, della governance dell'Unione e della mobilità.

Le misure introdotte dalla Commissione Europea mirano alla creazione di un'**Unione dell'Energia** che possa rendere disponibile ai consumatori dell'UE energia sicura, sostenibile e competitiva a prezzi accessibili. Per raggiungere quest'obiettivo la Commissione ritiene necessario operare una drastica trasformazione del sistema energetico europeo.

L'Unione dell'Energia dovrà basarsi, in sintesi, su un **sistema energetico integrato a livello continentale** che consenta ai flussi di energia di transitare liberamente attraverso le frontiere, che si fondi sulla concorrenza e sull'uso ottimale delle risorse e si concretizzi in un'economia sostenibile, a **basse emissioni di carbonio** e rispettosa del clima, concepita per durare nel tempo.

Le **imprese** europee dovranno essere forti, **innovative e competitive**, e l'economia, costruita sull'efficienza energetica, dovrà prendere le **distanze da combustibili fossili, tecnologie obsolete** e modelli economici superati.

I **cittadini** dovranno avere un **ruolo di primo piano** nella transizione energetica, traendo vantaggio dalle nuove tecnologie per pagare di meno, partecipando attivamente ad un mercato che tuteli i consumatori vulnerabili.

Oggi le norme di efficienza energetica sono fissate a livello europeo, ma in pratica convivono con 28 quadri normativi nazionali distinti.

Il mercato al dettaglio non funziona adeguatamente.

Molti utenti domestici non beneficiano di opzioni sufficienti nella scelta dei fornitori di energia e non possono controllare in modo adeguato i loro costi.

Troppe famiglie europee non riescono a pagare le bollette dell'energia.

L'infrastruttura energetica sta invecchiando e non è adeguata per far fronte all'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili. Occorre attirare gli investimenti, ma la struttura del mercato e le politiche nazionali non offrono gli incentivi adeguati né garantiscono una sufficiente prevedibilità per i potenziali investitori.

La strategia dell'Unione dell'Energia si articola in cinque dimensioni, strettamente interconnesse, intese a migliorare la sicurezza, la sostenibilità e la competitività dell'approvvigionamento energetico:

1. **sicurezza energetica, solidarietà e fiducia,**
2. **piena integrazione del mercato** europeo dell'energia,
3. **efficienza energetica** per contenere la domanda,
4. **decarbonizzazione** dell'economia,
5. **ricerca, innovazione e competitività.**

La realizzazione dell'Unione dell'Energia, secondo la Commissione Europea, dovrà basarsi su **15 punti d'azione**:

1. La piena attuazione e la rigorosa **applicazione della normativa vigente** nel settore dell'energia e della relativa legislazione è la prima priorità per realizzare l'Unione dell'Energia.
2. La **diversificazione dell'approvvigionamento di gas** per renderlo più resiliente in caso di perturbazioni.
3. L'integrale rispetto della normativa UE e la maggiore trasparenza degli **accordi intergovernativi**.
4. L'esistenza di **infrastrutture adeguate** per completare il mercato dell'energia, integrare le energie rinnovabili e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.
5. La creazione di un **mercato interno dell'energia senza soluzione di continuità**, a vantaggio dei cittadini e in grado di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, integrare le energie rinnovabili nel mercato e porre rimedio all'attuale mancanza di coordinamento dei meccanismi di regolazione della capacità negli Stati Membri.
6. Il perfezionamento del quadro di regolamentazione istituito dal 3° pacchetto sul mercato interno dell'energia per realizzare un mercato dell'energia omogeneo per i cittadini e per le imprese.
7. Gli approcci regionali all'integrazione del mercato, elemento importante dell'evoluzione verso un mercato dell'energia pienamente integrato a livello dell'UE.
8. Una maggiore **trasparenza in materia di costi e prezzi dell'energia**, nonché in relazione al livello di sostegno da parte dell'opinione pubblica, per rafforzare l'integrazione del mercato e consentire di individuare gli interventi che creano distorsioni nel mercato interno.
9. Il raggiungimento dell'obiettivo di realizzare almeno il **27% di risparmio energetico** entro il 2030.
10. La **riqualificazione degli edifici** per renderli efficienti sotto il profilo energetico e il pieno utilizzo del teleriscaldamento e del teleraffreddamento sostenibile, per diminuire la fattura delle importazioni di energia dell'UE, rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e ridurre i costi dell'energia per le famiglie e le imprese.
11. Il miglioramento dell'efficienza energetica e la decarbonizzazione nel settore dei trasporti, favorendo il graduale passaggio ai **combustibili alternativi** e l'integrazione dei sistemi di energia e di trasporto.
12. L'attuazione del quadro per il clima e l'energia per il 2030 stabilito dal Consiglio europeo di ottobre. L'UE fornirà un contributo ambizioso ai negoziati internazionali sul clima.
13. L'obiettivo di almeno il **27% di energie rinnovabili a livello di UE entro il 2030**.
14. La messa a punto di una **strategia lungimirante di R&I** per l'energia e per il clima, allo scopo di mantenere la leadership tecnologica dell'Europa e ampliare le opportunità per le esportazioni.
15. L'adozione da parte della UE di tutti gli strumenti disponibili per dotarsi di un'azione forte, unita e costruttiva nei confronti dei suoi partner e per esprimersi con una sola voce sull'energia e sul clima.

L'attuazione dei 15 punti d'azione sopra elencati, ha previsto l'elaborazione di numerose Direttive europee, Regolamenti ed ulteriori atti connessi (Comunicazioni, Report, Decisioni, Studi di impatto, Documenti di valutazione, Linee Guida...) di cui si riportano di seguito solo quelli di particolare interesse per il settore delle energie rinnovabili.

Principali documenti del Pacchetto d'interesse per il settore FER

- Proposal for a revised electricity regulation.
- Proposal for a revised electricity Directive.
- Proposal for a revised regulation on a European Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER).
- Proposal for a new regulation on risk preparedness in the electricity sector .
- Proposal for a revised energy efficiency Directive.
- Proposal for a revised energy performance of buildings Directive.
- Proposal for a revised renewable energy Directive.
- Proposal for a regulation on the Governance of the Energy Union.
- Communication on accelerating clean energy innovation.
- Sector inquiry on capacity mechanisms - Report.
- Report on energy prices and costs in Europe.
- Communication on a European strategy on cooperative, intelligent transport systems.

L'iter di approvazione

Le proposte contenute nel Pacchetto verranno approvate seguendo il procedimento legislativo europeo ordinario che prevede un processo di codecisione tra Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea che devono approvare lo stesso testo.

1. Le proposte della Commissione vengono presentate al Parlamento e al Consiglio.
2. Il Consiglio e il Parlamento adottano una proposta legislativa, in prima (non sono previsti limiti temporali per questa fase) o in seconda lettura (sono previsti **3 mesi** per ciascuna istituzione, con un'eventuale proroga di **un mese**).
3. Se le due istituzioni non raggiungono un accordo dopo la seconda lettura, è convocato un comitato di conciliazione (convocato entro **6 - 8 settimane**, deve concordare un progetto comune entro **6 settimane**).
4. Se il testo approvato dal comitato di conciliazione è accettabile per entrambe le istituzioni in terza lettura, l'atto legislativo è adottato (entro **6 settimane**).

Si stima che il procedimento possa concludersi entro 18 mesi (circa l'85% delle proposte legislative sono approvate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'UE entro tale termine).

La nuova direttiva sulle rinnovabili

Sintesi dei contenuti

La proposta di revisione della Direttiva Rinnovabili (la cosiddetta RED II, che modifica la RED 2008/29/CE) contiene misure per lo sviluppo delle energie pulite nella generazione di elettricità, nel raffreddamento e riscaldamento e nel settore trasporti. Le principali novità e modifiche introdotte rispetto alla precedente direttiva sono:

TARGET (art.3)

- Viene stabilito un target vincolante del **27%** (quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia) a livello europeo al **2030**, che dovrà essere complessivamente raggiunto attraverso la somma dei contributi dei singoli Stati Membri.
- Viene stabilito che i **target al 2020** di ciascuno Stato Membro siano il **minimo contributo** al nuovo obiettivo al 2030. Per tracciare i progressi e controllare che non si vada sotto il target minimo gli Stati Membri dovranno compilare i **Piani Nazionali Integrati per Energie e Clima** (secondo quanto disposto dal Regolamento sulla Governance (*Regulation on the Governance*)).
- Nel caso in cui uno Stato scendesse sotto al limite minimo o non risultasse in linea con la traiettoria definita per raggiungere l'obiettivo complessivo EU, si applicherebbero i **meccanismi correttivi** l'art. 27 del Regolamento sulla Governance.
- Per promuovere target più sfidanti per gli Stati Membri è previsto un uso maggiore dei fondi dell'Unione, in particolare **strumenti finanziari**, soprattutto a riduzione del costo di investimento dei progetti a energia rinnovabile.

FINANCIAL SUPPORT (art.4, art.5, art.6 e art. 15)

- Vengono introdotti i principi ai quali dovranno ispirarsi i prossimi regimi di sostegno alle rinnovabili: dovranno essere evitate distorsioni del mercato elettrico, bisognerà assicurarsi che i produttori rispondano a **segnali di prezzo** del mercato, bisognerà assicurarsi che il sistema sia **trasparente, competitivo, non discriminatorio e cost effective**.
- Viene stabilito che ciascuno Stato Membro valuti l'efficacia del proprio sistema di supporto almeno ogni **4 anni**. Sulla base di tale valutazione i meccanismi potranno essere modificati per il futuro. (art.4.4)
- Viene inserita una graduale apertura dei meccanismi incentivanti ad impianti in altri Paesi Membri: ciascuno Stato Membro dovrà garantire che almeno il **10% della nuova capacità** incentivata dal **2021** al 2025 e almeno il **15%** per quella incentivata dal **2026 al 2030** sia riferita ad impianti ed installazioni situati in **altri Paesi Membri**.
- È chiaramente indicato che dovranno essere **evitate revisioni retroattive** su impianti già incentivati: non potranno essere introdotte modifiche ai regimi di incentivazione che impattino negativamente sui diritti acquisiti o sull'economia di progetti incentivati (art.6).
- Viene inserito l'obbligo per ciascuno Stato Membro di definire e pubblicare un **programma** a lungo termine del regime di **sostegno**, che copra almeno in successivi 3 anni, contenente tempistiche

indicative, la capacità, il budget assegnato, nonché la consultazione delle parti interessate in fase di adozione del sistema.

CALCULATION METHODOLOGY (art.7 e art.15)

- Cambiano le modalità di calcolo per quello che riguarda il contributo dei biocarburanti e dei bioliquidi. In particolare è previsto un livello massimo percentuale decrescente dei biocarburanti e dei bioliquidi provenienti da coltivazioni in competizione con la catena alimentare.
- Vengono incluse nuove modalità di calcolo per i livelli minimi di energia da rinnovabili per edifici nuovi o esistenti soggetti a recupero.

PERMITTING PROCEDURES (art.16 e art.17)

- Viene stabilito una sorta di **sportello unico** affinché il processo di autorizzazione sia coordinato in tutti gli aspetti di costruzione ed esercizio dell'impianto da un'unica amministrazione.
- L'iter autorizzativo non potrà **eccedere 3 anni** per nuovi impianti e **18 mesi** per interventi di rifacimento su impianti esistenti.
- Progetti dimostrativi e impianti di capacità inferiore a **50 kW** potranno essere allacciati alla rete a seguito di semplice notifica al distributore di rete.
- Per interventi di rifacimento sono previsti facilitazioni qualora l'intervento non provochi impatti ambientali o sociali significativi: l'intervento si intende autorizzato a seguito di una semplice notifica allo sportello unico. Nel caso in cui, invece, tali impatti siano considerato rilevanti si procederà con richiesta autorizzazione nuovo permesso (12 mesi). L'amministrazione ha 6 mesi di tempo per decidere se la semplice notifica sia sufficiente per l'intervento di rifacimento prospettato nella domanda.

GUARANTEES OF ORIGIN (art.19)

- Vengono introdotte alcune modifiche all'attuale sistema di **GO**.

SELF CONSUMERS AND ENERGY COMMUNITIES (art 21 e art. 22)

- Vengono introdotti principi per facilitare l'**autoconsumo** e l'istituzione di **comunità energetiche rinnovabili**.

HEATING AND COOLING

- Vengono introdotte misure per favorire la penetrazione di rinnovabili nel settore riscaldamento e raffrescamento. Ogni Stato Membro dovrà incrementare di un punto percentuale all'anno la percentuale di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e del raffreddamento.
- Viene introdotta la necessità di fornire informazioni relative a fonti e performance energetiche dei distretti di raffrescamento e riscaldamento.

DECARBONISING THE TRANSPORT SECTOR (art.25)

- Viene introdotto l'obbligo per i fornitori di carburante di fornire una certa percentuale - con progressivo incremento dal 1.5% al 2021 al 6.8% nel 2030 - di carburanti rinnovabili e a bassa emissione (inclusi biocarburanti avanzati e elettricità rinnovabile).

- Viene introdotto un tetto massimo al contributo dei biocarburanti derivati da coltivazioni alimentari al fine di minimizzare il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (indirect land use change - ILUC). La percentuale decresce progressivamente dal 7% al 2021 al 3,8% nel 2030.
- Viene introdotto l'onere per ciascun Paese Membro di creare un database nazionale per la tracciabilità dei carburanti al fine di evitare frodi.

SUSTAINABILITY AND GHG EMISSION SAVING CRITERIA FOR BIOENERGY (art.26 e art.27)

- Vengono introdotte modifiche ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti: tra queste è previsto che i (nuovi) biocarburanti avanzati emettano almeno il 70% in meno di gas serra rispetto alle emissioni dei combustibili fossili.
- Viene introdotto un nuovo criterio di sostenibilità per le biomasse da foresta.
- I criteri di sostenibilità vengono estesi ai carburanti da biomasse solide e da biogas usati in grandi impianti a cogenerazione (sopra i 20 MW di capacità carburante).
- Per i grandi impianti a biomassa (oltre il 20 MW) di nuova realizzazione sarà necessario utilizzare una tecnologia di cogenerazione ad elevata efficienza (superiore all'80%). È prevista un'eventuale esenzione per gli impianti esistenti e per nuovi impianti, qualora la stessa esenzione venga notificata e approvata dalla Commissione (es. rischio sicurezza elettrica).
- Viene inserito un chiarimento sul sistema di bilancio di massa al fine di considerare il biogas di codigestione e l'iniezione del biometano nella rete del gas naturale.

Highlights

- Inalterato il **target del 27%** europeo per la quota di energia rinnovabile consumata nell'UE nel 2030 indicato dal Consiglio Europeo nell'ottobre 2014.
- Stabiliti criteri per nuovi **meccanismi di supporto** che siano **market oriented and cost reflective**
- **No a modifiche retroattive** su impianti già incentivati.
- Graduale apertura dei meccanismi di **sostegno ad impianti localizzati in altri Stati Membri**.
- Inserito l'obbligo per ciascuno Stato Membro di definire e pubblicare un **programma a lungo termine del regime di sostegno** (almeno i successivi 3 anni).
- Previsti strumenti per **facilitare l'autorizzazione impianti FER: sportello unico, tempi massimi** per il rilascio delle autorizzazioni (3 anni per nuova costruzione o rifacimento con rilevanti impatti ambientali e sociali, 18 mesi per rifacimento), **semplificazioni per impianti < 50kW** e progetti dimostrativi (semplice notifica al distributore per collegarsi alla rete).
- Resi più severi i criteri di sostenibilità dei bioliquidi e biocarburanti.
- Previsti **criteri di sostenibilità anche per biomasse solide**.
- Introdotti criteri di **emissioni evitate di gas serra** per biocarburanti, bioliquidi e carburanti da biomassa.

Documenti e atti che compongono il pacchetto

- **[Proposal for a revised renewable energy directive](#)**

La proposta di direttiva per la promozione dell'uso delle energie rinnovabili è composta da due parti:

- a) Memorandum esplicativo, che riporta:
 - Ragioni ed obiettivi della proposta.
 - Rapporto sulla consistenza della proposta con le altre proposte presentate nel pacchetto.
 - Rapporto della proposta con Trattato Europeo, con il principio di sussidiarietà e con quello di proporzionalità.
 - Risultati, in breve, delle valutazioni ex-post su RED I, consultazioni delle parti interessate e valutazione di impatto della proposta di RED II (con le motivazioni della scelta tra le diverse opzioni riportate nel Impact Assessment).
 - Incidenza della proposta REDII sul bilancio degli Stati Membri e dell'Unione.
 - Illustrazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta di revisione della direttiva rinnovabili esistente.
- b) Proposta di direttiva per la promozione dell'uso delle energie rinnovabili vera e propria, con evidenziate tutte le modifiche al testo della direttiva 2009/28/CE.

- **[Annexes 1-12](#)**

Annex I: Obiettivi nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia al 2020.

Annex II: Formula di normalizzazione per il computo dell'elettricità da idroelettrico e da eolico.

Annex III: Contenuto energetico dei carburanti.

Annex IV: Certificazione degli installatori.

Annex V: Regola per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei loro carburanti fossili di riferimento.

Annex VI: Regola per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei combustibile da biomassa e dei loro carburanti fossili di riferimento.

Annex VII: Contabilizzazione di energia da pompe di calore.

Annex VIII: Parte A: Emissioni stimate provvisorie prodotte dalle materie prime da cui ricavare biocarburanti e bioliquidi associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO_{2eq}/MJ)
Parte B: Biocarburanti e bioliquidi per cui le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero.

Annex IX: Parte A: Materie prime per la produzione di biocarburanti avanzati; Parte B: Materie prime il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo minimo stabilito dall'articolo 25(1) è limitato

Annex X: Parte A: Contributo massimo dei biocombustibili liquidi prodotti a partire da colture di alimenti o mangimi all'obiettivo europeo di energie rinnovabili di cui all'articolo 7, paragrafo 1; Parte B: Quote minime di energia prodotta da biocarburanti avanzati e biogas prodotti da materie prime di cui all'allegato IX, carburanti per i trasporti rinnovabili di origine non biologica, combustibili fossili e di energia da

rinnovabili proveniente da rifiuti, di cui all'articolo 25(1); Parte C: Quote minime di energia prodotta da biocarburanti avanzati e biogas prodotti da materie prime di cui alla parte A dell'allegato IX di cui all'articolo 25(1).

Annex XI: Parte A: Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive (di cui all'articolo 34); Parte B: Termini per il recepimento nella normativa nazionale (di cui all'articolo 34).

Annex XII: Tabella di corrispondenza (correlazione articoli direttiva 28/CE/2009 e proposta).

- **[Evaluation of the renewable energy directive](#)** (con [Executive summary](#))
Staff working document della Commissione che riporta la valutazione REFIT (Regulatory Fitness and Performance) della direttiva 2009/28/CE e risultati della consultazione pubblica relativa all'applicazione della stessa.
- ***Impact assessment of the revised renewable energy directive [Part 1](#), [Part 2](#), [Part 3](#) and [Part 4](#)*** (con Executive summaries [1](#) e [2](#))
Staff working document della Commissione sulla valutazione dell'impatto della proposta (diviso in 4 parti). Si espongono le problematiche e le relative soluzioni contemplando diverse opzioni, dallo scenario base (opzione 0) a misure man mano più impegnative. Non ci sono opzioni preferite per lasciare alla Commissione piena discrezionalità nella scelta. La Parte 4 è interamente dedicata alla sostenibilità delle bioenergie.

Il Regolamento sulla governance

Sintesi dei contenuti

La proposta di Regolamento introduce un processo di governance, trasparente e dinamico, volto a:

- delineare strategie e misure concrete per consentire il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione dell'Energia (e, in particolare, per il decennio 2021 - 2030, per il raggiungimento degli obiettivi del Quadro per il clima e l'energia al 2030);
- assicurare che le relazioni periodiche che l'Unione e gli Stati Membri sono tenuti a trasmettere all'UNFCCC (United Nations Convention on Climate Change) ai sensi degli Accordi di Parigi, siano tempestive, trasparenti, accurate, coerenti e complete.

Il processo di governance prevede un'azione integrata che si traduce in una costante interazione tra Stati Membri e Commissione Europea affinché i **Piani nazionali** per il clima e l'energia - che ciascuno stato deve adottare a partire dal **2019** - siano coerenti con quelli adottati dagli altri Stati Membri e contribuiscano concretamente al raggiungimento degli obiettivi europei.

Il Piano nazionale integrato per il clima e l'energia deve prevedere:

- un breve resoconto del procedimento seguito per redigere il Piano comprensivo di una sintesi del Piano, una descrizione dell'attività di consultazione pubblica e degli esiti, una descrizione dell'attività di cooperazione regionale con gli altri Stati Membri per la redazione del Piano;
- una descrizione degli obiettivi nazionali per ciascuno dei cinque settori della strategia quadro;
- una descrizione delle misure e delle azioni previste per raggiungere tali obiettivi;
- una descrizione della situazione attuale relativa ai cinque settori che contempli le politiche e le misure già esistenti;
- una valutazione di impatto delle misure previste nel Piano;
- un allegato che contempli le politiche e le misure adottate in relazione ai regimi obbligatori di efficienza energetica previsti dall'articolo 7 della Direttiva 2012/27/UE.

Nel procedimento di redazione del Piano gli Stati Membri sono tenuti a svolgere le necessarie consultazioni pubbliche e a consultare i vicini Stati Membri e quelli interessati e a identificare forme di cooperazione per il concreto raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano.

La bozza di Piano nazionale integrato deve essere sottoposta alla Commissione entro il **1° gennaio 2018** e successivamente ogni 10 anni.

La Commissione ha la facoltà di indirizzare agli Stati Membri **raccomandazioni** circa, tra l'altro, la coerenza del livello degli obiettivi indicato con la necessità di raggiungere i complessivi obiettivi europei (soprattutto, e in via di prima applicazione, quelli al 2030), le interazioni tra le politiche e le misure indicate rispetto a quelle degli altri Stati Membri e dell'Unione.

La Commissione, inoltre, deve valutare che il Piano nazionale sia idoneo a contribuire al raggiungimento dei complessivi obiettivi europei, soprattutto, e in via di prima applicazione, quelli al 2030.

Entro il 1° gennaio 2023 (e ogni 10 anni), gli Stati Membri sottopongono alla Commissione una bozza dell'aggiornamento del Piano integrato che dovrà essere formalmente notificato alla Commissione entro il 1° gennaio 2024 (e ogni 10 anni).

La proposta di Regolamento sulla governance si applica ai cinque settori della strategia quadro delineati dalla Commissione Europea per l'Unione:

1. sicurezza energetica, solidarietà e fiducia;
2. il mercato interno dell'energia;
3. efficienza energetica come mezzo per moderare la domanda di energia;
4. decarbonizzazione dell'economia;
5. ricerca, innovazione e competitività.

In breve:

- il capo I individua lo scopo della proposta di Regolamento e detta le definizioni;
- il capo II introduce l'obbligo, per gli Stati Membri, di redigere (e aggiornare), con cadenza decennale, i Piani nazionali integrati per il clima e l'energia;
- il capo III impone agli Stati Membri di trasmettere alla Commissione una relazione sulle strategie a bassa emissione a lungo termine (parametrate su 50 anni);
- il capo IV prevede l'obbligo per gli Stati Membri di trasmettere alla Commissione, dal 2021 in avanti, relazioni biennali sullo stato di avanzamento dell'implementazione dei Piani, con riguardo ai cinque settori della strategia quadro;
- il capo V prevede l'attività di analisi e monitoraggio della Commissione per verificare i progressi degli Stati Membri in relazione agli obiettivi fissati nei Piani. In particolare, delinea il procedimento per formulare raccomandazioni agli Stati Membri e prevede la valutazione aggregata dei primi Piani nazionali integrati per verificare l'eventuale divario tra gli obiettivi complessivamente individuati dagli Stati Membri e quelli che devono essere raggiunti a livello europeo;
- il capo VI prevede la creazione del sistema di inventario per le emissioni di gas effetto serra;
- il capo VII disciplina il meccanismo di cooperazione tra Stati Membri e Unione e delinea il ruolo dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, tenuta a supportare la Commissione attraverso l'attività di monitoraggio e informazione;
- il capo VIII prevede l'attribuzione di specifici poteri alla Commissione;
- il capo IX istituisce il Comitato dell'Unione dell'Energia.

Highlights

- **Obbligo** per gli Stati Membri di redazione, con cadenza decennale, di **Piani nazionali integrati per il clima e l'energia**.
- Obbligo per gli Stati Membri di trasmissione di **relazioni biennali** sullo stato di avanzamento dell'implementazione dei piani.
- **Analisi e monitoraggio** dei Piani da parte della Commissione.
- Attribuzione di poteri alla Commissione di valutazione idoneità dei Piani ed indirizzo di **raccomandazioni sulla coerenza delle traiettorie nazionali con gli obiettivi europei**
- Creazione sistema di **inventario emissioni** gas serra.

Documenti e atti che compongono il pacchetto

- [Proposta di Regolamento del Parlamento e del Consiglio per una Governance dell'Unione dell'Energia](#).
- [Allegati \(da 1 a 11\) alla Proposta di Regolamento](#).
- [Impact assessment on the Governance of the Energy Union](#) con [Executive summary](#).
- [Fitness check of existing EU energy legislation](#) con [Executive summary](#).

Il pacchetto di misure sul mercato elettrico

Sintesi dei contenuti

I documenti inerenti la disciplina del mercato elettrico rappresentano una parte molto importante ed ampia del Winter Package che comprende tre proposte di Regolamenti ed una proposta di Direttiva europea.

La Commissione prevede una serie di modifiche al quadro normativo vigente volte a consentire un migliore adattamento della struttura del mercato alla rapida diffusione delle fonti rinnovabili ed a garantire maggior coinvolgimento dei consumatori, maggiore sicurezza di approvvigionamento, più trasparenza ed il rafforzamento della cooperazione tra Stati Membri.

Le principali novità previste per il **wholesale market** sono in sintesi le seguenti:

- i mercati a breve termine saranno resi più flessibili e reattivi all'aumento della produzione da fonti rinnovabili non programmabili;
- i prezzi massimi saranno rimossi, rendendo gli stessi in grado di riflettere il valore reale dell'energia stimolando nuovi investimenti verso assets più flessibili e necessari per il sistema, ivi compresi gli strumenti di demand - response e storage;
- le regole di dispacciamento saranno modificate. La priorità di dispacciamento sarà, tuttavia, preservata per gli impianti di piccola taglia e per le tecnologie innovative;
- la riduzione delle congestioni e dei cd "colli di bottiglia" dovrà essere resa possibile attraverso ulteriori investimenti nelle infrastrutture elettriche;
- le attività dei TSO (anche a livello macroregionale) dovranno essere maggiormente coordinate al fine di garantire un ottimale sfruttamento della rete, migliorandone la stabilità;
- sarà prevista una maggiore partecipazione della "Domanda" ai meccanismi di mercato anche attraverso la diffusione dell'autoproduzione.

Lo sviluppo del **mercato retail** viene considerato altamente prioritario da parte della Commissione Europea che pone il consumatore letteralmente al centro dell'Energy Union. Le nuove regole del mercato retail prevedono in sintesi che:

- i consumatori avranno accesso ad una migliore informazione circa i loro consumi di energia e relativi costi attraverso bollette elettriche chiare in cui sono riportati i costi energetici, gli oneri di rete e le varie imposte presenti;
- le condizioni di switching tra diversi fornitori di energia dovranno essere semplificate, eliminando eventuali penali, ad eccezione dei contratti con una durata già predeterminata;
- ogni consumatore avrà diritto ad un contatore intelligente dotato di funzionalità minime comuni;
- i consumatori saranno autorizzati a partecipare attivamente al mercato elettrico ed a generare e gestire la propria energia;
- ogni consumatore sarà in grado di offrire servizi di demand-response e di essere remunerato direttamente o per il tramite di aggregatori. I contratti sottoscrivibili permetteranno ai consumatori di rispondere ai segnali di prezzo e gestire attivamente il proprio consumo;

- con la maggior parte di energia elettrica rinnovabile connessa sulle reti di distribuzione, gli Stati Membri dovranno incentivare i vari DSO ad utilizzare servizi di flessibilità e misure di efficienza energetica volte ad ottimizzare il proprio operato;
- verrà creato un nuovo network europeo relativo ai DSO, tra i cui compiti vi è quello individuare delle regole di gestione della rete e migliorare la cooperazione con i TSO per una migliore integrazione delle fonti rinnovabili, della generazione distribuita e dei sistemi di accumulo di energia.

Vi sono poi dei temi degni di nota aventi natura più trasversale tra cui quelli relativi ai meccanismi della capacità, i sistemi di storage ed il demande - response.

L'obiettivo primario è quello di garantire la presenza di capacità disponibile, garantendo la sicurezza di approvvigionamento. Tali meccanismi - laddove presenti - hanno finora spesso trascurato la disponibilità di capacità presente oltre le frontiere dei singoli Stati, determinando dei costi paese superiori ai costi necessari. La riforma del mercato elettrico così avviata cerca di coordinare meglio i meccanismi di capacità già presenti a livello nazionale.

Lo storage è considerata una tecnologia il cui contributo al sistema elettrico non può essere sottovalutato. Come noto, i sistemi di accumulo rappresentano un fattore chiave che consente alla rete di essere più flessibile in termini di bilanciamento e gestione del sistema elettrico, a condizione che vi siano degli strumenti - anche economici - che ne incentivino la diffusione e l'effettivo utilizzo.

Gli strumenti di demande - response permettono ai consumatori di adattare il proprio consumo di energia ai diversi prezzi che si formano nel corso della giornata.

Completano il pacchetto di riforme inerenti il mercato elettrico due ulteriori temi, il primo relativo alla gestione del rischio approvvigionamento energetico ed il secondo inerente un miglior coordinamento europeo tra le Autorità di regolazione nazionali.

Condizioni meteorologiche particolarmente avverse, incidenti o eventi di qualsiasi natura che rechino possibili rischi nella fornitura di energia elettrica raramente hanno effetti limitati al territorio di un singolo Stato Membro. Al contempo, vi sono approcci nazionali differenti nelle attività di prevenzione e gestione di situazioni di crisi, limitati, per di più, a considerare solo il proprio contesto territoriale. Questo approccio comporta dei rischi sistemici non trascurabili. L'obiettivo è, dunque, quello di stabilire regole comuni da rispettare durante l'attività di prevenzione ottimizzando la cooperazione e l'assistenza reciproca tra gli Stati Membri laddove risulti necessario.

Di seguito si riportano, in breve, i principali contenuti dei singoli provvedimenti che compongono il pacchetto sul mercato elettrico.

1. Proposal for a revised electricity regulation

Nel **Capitolo I** della proposta di Regolamento si descrivono la finalità e l'ambito di applicazione della proposta di Regolamento, riportando le definizioni dei termini in essa contenute. Si sottolinea l'importanza del processo decarbonizzazione, di innovazione e di un mercato senza distorsioni e con maggiore flessibilità.

Il **Capitolo II** introduce un nuovo articolo (art. 3) che stabilisce i principi chiave da rispettare da parte dei Legislatori nazionali in materia di energia al fine di consentire un corretto funzionamento del mercato interno dell'elettricità. Si fissano, inoltre, i principi per le attività di trading di energia elettrica e di formazione dei prezzi all'interno delle diverse sessioni di negoziazione (bilanciamento, intraday, mercato del giorno prima e mercati a termine). Si chiarisce il principio della responsabilità di bilanciamento e si fornisce un quadro di regole in termini di dispacciamento, riduzione della capacità di generazione e demand - response.

In particolare, in relazione al tema della priorità di dispacciamento (art. 11 Regolamento), si stabilisce che gli Stati Membri potranno concederla soltanto ai nuovi impianti rinnovabili o di cogenerazione ad alto rendimento con potenza inferiore a 500 kW (250 kW dal 2026) e ai progetti dimostrativi di tecnologie innovative. Potranno continuare a godere della priorità - ai sensi dell'art. 15 della Direttiva 2012/27/EU ed art. 16 della Direttiva 2009/28/EC - gli impianti che già ne usufruiscono prima dell'entrata in vigore del Regolamento ma tale beneficio decade in caso di interventi che comportano significative modifiche ed una nuova soluzione di connessione.

Nel caso in cui gli impianti che beneficiano della priorità di dispacciamento risultino essere più del 15% della capacità di generazione complessivamente installata, la soglia per gli aventi diritto è pari a 250 kW. Dal 1° gennaio 2026 la soglia di accesso alla priorità di dispacciamento è comunque ridotta a 250 kW ovvero a 125 kW nel caso in cui vi sia già oltre il 15% di impianti che godono della priorità.

La priorità di dispacciamento non dovrà in nessun caso minacciare la sicurezza del sistema elettrico. Inoltre, non potrà essere portata come giustificazione per interruzioni della capacità transfrontaliera e dovrà essere basata su criteri trasparenti e non discriminatori.

Nel **Capitolo III** si descrive il processo per la definizione delle bidding zones, in linea con quanto statuito dal Regolamento n.1222/2015, stabilendo delle Linee Guida relative al Capacity Calculation and Congestion Management.

Si affronta il persistente problema delle limitazioni nazionali dei flussi transfrontalieri di energia elettrica, chiarendone le condizioni ed, in particolare, definendo le regole che dovrebbero assicurare che le importazioni e le esportazioni di energia elettrica non siano limitate - per ragioni economiche - dagli attori nazionali. Il capitolo contiene, infine, delle ulteriori modifiche ai preesistenti principi in materia di tariffe per le reti di trasmissione e distribuzione, stabilendo un procedimento volto a favorire la progressiva e reciproca convergenza della metodologia tariffaria.

Il **Capitolo IV** introduce nuovi principi generali per un miglior coordinamento delle risorse di adeguatezza da parte degli Stati Membri. Stabilisce i principi ed una procedura per lo sviluppo di una valutazione europea di adeguatezza delle risorse al fine di meglio determinare la necessità di meccanismi di capacità. Chiarisce come ed in quali condizioni i meccanismi di capacità possano essere introdotti sul mercato. Illustra come i Centri Operativi Regionali (ROCs), i TSO nazionali, ENTSO-E ed i regolatori nazionali attraverso l'ACER saranno coinvolti nello sviluppo di parametri tecnici per la partecipazione della capacità situata in un altro Stato Membro, nonché le regole operative per la loro partecipazione.

In termini di adeguatezza delle risorse e meccanismi di remunerazione delle capacità (CRM), il Regolamento delinea alcuni principi riportati negli articoli 18-24.

ENTSO-E deve effettuare ogni anno una valutazione a livello UE circa il contributo di risorse per l'adeguatezza. Laddove all'interno della valutazione si ravvisi un rischio di adeguatezza, gli Stati Membri dovrebbero individuare e correggere eventuali distorsioni normative che contribuiscono ad alimentare questo rischio ed adottare misure di mitigazione, quali sviluppo di interconnessione, sistemi di storage, demand – response, efficienza energetica e servizi ancillari per le rinnovabili.

Nel caso in cui uno Stato Membro intenda introdurre un CRM per rispondere alle preoccupazioni residue che non possono essere eliminate dalle misure richiamate è tenuto al rispetto dei principi di cui all'art. 23, tra cui:

- consultare i Paesi confinanti;
- evitare distorsioni del mercato e inutili limitazioni al commercio transfrontaliero;
- garantire il CRM soltanto per la capacità di generazione le cui emissioni sono al di sotto di 550 gr di CO₂/kWh;
- garantire che il CRM sia in linea con le regole sugli aiuti di Stato e con i criteri di cui sopra.

Il **Capitolo V** definisce i compiti e dei doveri dell'ENTSO-E, la finalità dei Centri Operativi Regionali e le funzioni di coordinamento che queste centri svolgono. Stabilisce, inoltre, le modalità organizzative e di lavoro, i requisiti e le procedure per l'adozione dei provvedimenti, la composizione e le responsabilità degli stessi Centri Operativi Regionali. Il capitolo include anche delle disposizioni in materia di connessione alla rete elettrica.

Con il **Capitolo VI** si crea (art. 49) un organismo europeo per i DSO ("*ENSDO-E*"), definendone la procedura per la costituzione ed elencandone le attività. Il capitolo include, inoltre, delle disposizioni circa le modalità di cooperazione tra DSO e TSO per quanto riguarda la progettazione e il funzionamento delle rispettive infrastrutture di competenza.

Il **Capitolo VII** apporta chiarimenti per quanto riguarda la natura giuridica e l'adozione di codici di rete e linee guida ed amplia il loro possibile contenuto in settori quali: tariffe di distribuzione, servizi ancillari, demand - response, storage, limitazione di produzione energia, regole di sicurezza informatica, norme relative ai Centri Operativi Regionali. Si semplifica ed accelera la procedura per l'elaborazione di codici di rete e si dà la possibilità alle autorità di regolazione nazionale di decidere all'interno di ACER su questioni riguardanti l'implementazione del codici di rete e linee guida.

Il **Capitolo VIII** contiene delle disposizioni finali, in particolare sui nuovi interconnettori (art. 59).

L'**allegato** del Regolamento proposto definisce in modo più dettagliato le funzioni attribuite ai Centri Operativi Regionali.

2. Proposal for a revised electricity Directive

Il **Capitolo I** fornisce alcuni chiarimenti sulla finalità e sull'ambito di applicazione della Direttiva, sottolineando un'attenzione nei confronti dei consumatori e l'importanza del mercato interno e dei suoi principi fondamentali. Si prevede, inoltre, un aggiornamento delle principali definizioni finora in uso.

Il **Capitolo II** stabilisce il principio generale secondo cui gli Stati Membri devono garantire che il mercato dell'energia elettrica all'interno della UE sia competitivo, "consumer-centred", flessibile e non discriminatorio.

Sottolinea come le misure nazionali non debbano ostacolare i flussi transfrontalieri, la partecipazione dei consumatori o la promozione di nuovi investimenti. Sancisce, inoltre, il principio che i prezzi devono essere market based (art.5), salvo eccezioni debitamente giustificate.

Il **Capitolo III** rafforza i diritti preesistenti dei consumatori e ne introduce di nuovi che mirano a mettere i consumatori al centro dei mercati dell'energia, garantendo loro maggiori poteri e strumenti di tutela. Prescrive maggiore chiarezza informativa in termini di fatturazione e contiene disposizioni tese a garantire che i consumatori siano in grado di scegliere e cambiare liberamente i propri fornitori o aggregatori (art.12). Gli stessi devono poi essere coinvolti in meccanismi di demand - response, autoproduzione e autoconsumo di energia elettrica. Si riconosce ad ogni consumatore la possibilità di richiedere un contatore intelligente. Si richiede, inoltre, agli Stati Membri di definire un quadro legislativo per gli aggregatori e per gli strumenti di demand- response sulla base di principi che consentono una loro piena partecipazione al mercato.

Nel **Capitolo IV** sono presenti alcuni chiarimenti riguardanti i compiti dei DSO, in particolare in relazione alle attività degli stessi per l'approvvigionamento di servizi di rete per garantire maggiore flessibilità (art. 32). Vi sono poi disposizioni circa l'integrazione dei veicoli elettrici nella rete elettrica (art. 33) e la gestione dei dati (art. 34).

Il **Capitolo V** riassume le norme generali applicabili ai TSO, richiamando in buona parte le disposizioni vigenti, fornendo solo alcuni chiarimenti riguardanti i servizi ausiliari e i nuovi Centri Operativi Regionali.

Il **Capitolo VI** disciplina le norme sull'unbundling, così come indicate nel Terzo Pacchetto Energia, che rimangono invariate per quanto concerne i principi sostanziali. Vi è poi una precisazione sulla possibilità per i TSO di possedere sistemi di storage o di fornire servizi ancillari (art. 54).

Il **Capitolo VII** contiene delle disposizioni in materia di governance, poteri, doveri e norme di funzionamento dei regolatori nazionali. La proposta sottolinea in particolare l'obbligo delle autorità di regolazione di cooperare con i vicini regolatori e con l'ACER in casi di rilevanza transfrontaliera.

Il **Capitolo VIII** della proposta di Direttiva modifica alcune disposizioni generali relativi alle deroghe (art. 66) e l'esercizio di poteri delegati dalla Commissione

Gli **allegati** contengono disposizioni circa la comparazione degli strumenti di cui all'art. 14 della proposta di Direttiva, ovvero quegli strumenti che gli Stati Membri devono implementare a favore di consumatori e volti ad un loro più attiva partecipazione sul mercato. Si elencano, inoltre, i requisiti minimi per la fatturazione e per le informazioni in essa contenute e prevedono disposizioni sull' implementazione degli smart meters da parte degli Stati Membri.

3. Proposal for a revised regulation on a European Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Il **Capitolo I** della proposta di Regolamento descrive il ruolo, gli obiettivi e le mansioni dell'Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), nonché il tipo di atti che può adottare. La lista delle aree di intervento è stata aggiornata per includere le nuove funzioni di supervisione nel settore del mercato all'ingrosso ed infrastrutture transfrontaliere.

Per quanto riguarda l'adozione di codici di rete di energia elettrica, viene riconosciuta all'ACER (art. 5) maggiore responsabilità nell'elaborazione e presentazione alla Commissione di proposte di codice di rete, mentre l'ENTSO-E conserva il proprio ruolo di esperto tecnico.

Il Capitolo definisce anche una serie di nuovi compiti per l'ACER (art. 14 e ss.) di coordinamento di alcune funzioni relative ai Centri Operativi Regionali all'interno dell'Agenzia e di supervisione dei NEMO.

Il **Capitolo II** contiene norme di carattere organizzativo circa la natura giudica, la composizione e le funzioni (art. 18 e ss) dell'Administrative Board, del Board of Regulators, del Director, del Board of Appeal e degli eventuali gruppi di lavoro istituiti dall'Agenzia (art. 30).

Il ruolo principale dell'ACER - giacché i mercati energetici sono ancora in gran parte regolamentati a livello nazionale - è dato dal coordinamento delle decisioni assunte dai singoli regolatori nazionali. La proposta legislativa conserva ancora gran parte di questa distinzione dei ruoli. Modificarne l'equilibrio in questa fase rischierebbe di compromettere il processo di integrazione del mercato dell'energia che è lo scopo principale della stessa proposta. Si conferma dunque l'attuale struttura che consente alle autorità di regolazione nazionali di agire senza alcun intervento diretto da parte delle istituzioni UE o degli Stati Membri. Al contempo, il lavoro dei regolatori rimane comunque soggetto ad alcuni atti delle istituzioni europee come ad esempio gli atti di programmazione, il bilancio ed i documenti strategici di indirizzo.

Il **Capitolo III** della proposta di Regolamento contiene disposizioni di carattere finanziario (art. 31 e ss).

Il **Capitolo IV** contiene alcune disposizioni di carattere generale e finale - in gran parte invariate - riguardanti anche il personale e le responsabilità dell'Agenzia.

4. Proposal for a new regulation on risk preparedness in the electricity sector | Annex

La proposta di Regolamento - composta da VI Capitoli e 21 articoli - contiene i seguenti elementi:

- i. Norme comuni in materia di prevenzione di situazioni di crisi e strumenti per garantire una cooperazione transfrontaliera:
 - Gli Stati Membri dovrebbero designare un'Autorità competente responsabile nel portare a termine i compiti di cui al Regolamento, redigendo un piano di gestione del rischio;
 - Gli Stati Membri devono elaborare piani di gestione del rischio, dopo aver consultato le parti interessate, al fine di garantire la massima preparazione a situazioni di crisi ed una gestione efficace di tali situazioni nel caso in cui si manifestino. I piani devono essere sviluppati sulla base di scenari di crisi di energia elettrica, identificati rispettivamente da ENTSO-E e dagli Stati Membri, stabilire le misure previste o adottate per prevenire e mitigare tali scenari;
 - I piani dovrebbero essere strutturati in due parti, con misure nazionali e misure concordate e coordinate tra gli Stati Membri. Essi dovrebbero tener conto delle caratteristiche specifiche di ciascuno Stato Membro e stabilire chiaramente il ruolo e le responsabilità delle autorità competenti;
 - Tutte le misure contenute nei piani devono essere indicate chiaramente, devono essere trasparenti, proporzionate, non discriminatorie, verificabili e non devono mettere in pericolo la sicurezza di approvvigionamento da parte degli altri Stati Membri o dell'Unione nel suo insieme;

- I piani dovrebbero comprendere misure per garantire che eventuali situazioni di crisi simultanee siano adeguatamente prevenute e gestite. Devono essere concordati in un contesto regionale e includere almeno:
 - (A) la designazione di un gestore di crisi regionale o di gruppo;
 - (B) i meccanismi per condividere, informare e collaborare all'interno di una regione;
 - (C) le misure per mitigare l'impatto di una crisi, incluse le crisi simultanee;
 - (D) gli eventuali sistemi di indennizzo dei costi legati al regime di assistenza;
 - (E) le procedure relative ai controlli annuali dei piani.

ii. Gestione delle situazioni di crisi di energia elettrica:

- il regolamento impone agli Stati Membri di informare immediatamente gli Stati confinanti e la Commissione nel caso in cui si verifichi una situazione di crisi di energia elettrica. Devono essere comunicate le informazioni sulle cause della crisi, le misure adottate e programmate per mitigarla e l'eventuale necessità di assistenza da parte di altri Stati Membri;
- gli Stati Membri sono tenuti a informare la Commissione e l'Electricity Coordination Group se dispongono di informazioni specifiche, serie e affidabili in relazione alla possibilità che si manifesti un evento tale da comportare un significativo rischio sulla fornitura di elettricità;
- gli Stati Membri sono tenuti a cooperare in uno spirito di solidarietà per gestire situazioni di crisi al fine di garantire che l'elettricità sia immessa laddove risulti più necessario, in cambio di una compensazione;
- in caso di una crisi di energia elettrica, gli Stati Membri devono agire in piena conformità con le regole del mercato interno dell'elettricità. Misure non market-based possono essere utilizzate solo come ultima risorsa e devono essere necessarie, proporzionate, non discriminatorie e temporanee.

iii. Sicurezza degli indicatori di approvvigionamento e valutazione del rischio:

- la proposta prevede che l'ENTSO-E sviluppi una metodologia per l'identificazione di scenari di crisi di energia elettrica a livello regionale, considerando almeno i seguenti rischi:
 - (A) rischi naturali rari ed estremi;
 - (B) rischi accidentali;
 - (C) rischi conseguenziali, quali la carenza di carburante;
 - (D) danneggiamenti.
- per la preparazione del piano di gestione del rischio, ENTSO-E e gli Stati Membri dovrebbero avvalersi di tale metodo per identificare gli scenari di crisi più rilevanti;
- ENTSO-E dovrebbe anche sviluppare una metodologia per valutare l'adeguatezza a breve termine, ovvero un'adeguatezza stagionale. La proposta di adeguatezza a breve termine completa la valutazione di adeguatezza delle risorse a lungo termine contenuta nella proposta di Regolamento di energia elettrica che assicura una valutazione di adeguatezza coordinata europea al fine di valutare la necessità di meccanismi di capacità.

iv. Valutazione e monitoraggio:

- al fine di garantire la maggior trasparenza informativa a seguito di una crisi elettrica, gli Stati Membri colpiti dovrebbero effettuare una valutazione ex-post della crisi e le sue conseguenze;
- la proposta prevede un monitoraggio sistematico attraverso l'Electricity Coordination Group della sicurezza dell'approvvigionamento nell'UE.

Ai quattro documenti sopra analizzati, che costituiscono il vero corpo del processo di riforma del mercato elettrico avviato dalla Commissione Europea, si aggiungono due ulteriori documenti "di accompagnamento" intitolati "**Impact assessment on the revised rules for the electricity market, risk preparedness and ACER**" e "**Evaluation of the electricity market design and security of supply**".

La finalità del primo documento è quella di individuare e confrontare le varie opzioni per una riforma del quadro normativo, mentre il secondo analizza in quale misura la legislazione esistente è riuscita a raggiungere i propri obiettivi.

Il primo documento persegue quattro obiettivi specifici:

1. adattare il market design all'attuale scenario energetico caratterizzato da una generazione variabile e spesso decentrata, tenendo anche conto degli sviluppi tecnologici;
2. agevolare gli investimenti in capacità di generazione secondo i criteri europei;
3. migliorare la resilienza degli Stati Membri nei momenti di stress del sistema e rafforzare il loro coordinamento in situazioni di crisi;
4. affrontare le ragioni di scarsa concorrenza nei mercati retail e migliorare la tutela dei consumatori.

L'analisi del secondo documento richiamato permette, invece, di comprendere appieno le motivazioni e le aree di intervento individuate dalla Commissione Europea nel Winter Package. La valutazione si concentra sugli sviluppi dei mercati dell'energia elettrica, oggetto di diverse riforme legislative negli ultimi 20 anni. In particolare, l'ultima riforma del quadro normativo - che è l'oggetto della valutazione - risale al 2009 ed è comunemente indicata come il "Terzo Pacchetto Energia".

Il Terzo Pacchetto Energia - come noto - persegue l'obiettivo generale di completare il mercato interno dell'energia e lo spostamento verso un'economia competitiva, sicura e sostenibile all'interno dell'Unione.

Vi erano cinque aree principali di intervento:

1. separazione dei fornitori di energia dagli operatori di rete;
2. rafforzamento dell'indipendenza delle autorità di regolazione;
3. istituzione dell'Agenzia per la Cooperazione fra i Regolatori Nazionali dell'Energia (ACER);
4. rafforzamento della cooperazione transfrontaliera tra operatori dei sistemi di trasmissione e la creazione dell'ENTSO-E;
5. sviluppo dei mercati al retail e protezione dei consumatori.

Nel complesso e nell'ambito delle due valutazioni effettuate, si dà atto di come il Terzo Pacchetto abbia contribuito positivamente allo sviluppo di maggiore concorrenza e migliori performance del mercato interno dell'energia elettrica, offrendo benefici tangibili. Nonostante siano passati solo pochi anni dalla sua entrata in vigore, l'aumento della concorrenza e la rimozione degli ostacoli alla concorrenza transfrontaliera nei

mercati dell'energia elettrica si sono rivelati generalmente efficaci, portando risultati positivi sia per gli stessi mercati che per i consumatori.

Le regole che miravano a rimuovere le barriere al commercio transfrontaliero ed a migliorare la cooperazione tra gli operatori dei sistemi di trasmissione e le autorità di regolazione, hanno contribuito ad un aumento della liquidità dei mercati dell'energia elettrica e ad un significativo aumento del commercio transfrontaliero, con mercati all'ingrosso più competitivi e prezzi più bassi.

Per quanto riguarda i mercati retail, le disposizioni introdotte dal Terzo Pacchetto a favore dei consumatori ne hanno chiaramente migliorato la posizione all'interno dei mercati dell'energia.

Vi sono, tuttavia, una serie di ostacoli su cui è necessario intervenire ulteriormente.

Sui mercati all'ingrosso, vi sono persistenti ostacoli al commercio transfrontaliero e capacità di interconnessione inutilizzata derivante in particolare dalla scarsa collaborazione tra gli operatori nazionali di rete e le autorità di regolazione. La "visione nazionale" delle parti coinvolte impedisce ancora in molti casi soluzioni transfrontaliere pienamente efficaci. Per quanto riguarda i mercati retail, i prezzi dell'energia elettrica e del gas variano ancora notevolmente nei vari Stati Membri e non per ragioni di mercato. I prezzi sono aumentati costantemente per le famiglie a seguito del significativo incremento di oneri (oneri di rete, tasse e imposte). Il consumatore appare, inoltre, ancora poco tutelato e poco coinvolto nei vari meccanismi di mercato.

I nuovi scenari energetici hanno, tuttavia, comportato cambiamenti significativi nel funzionamento del mercato negli ultimi cinque anni e smorzato l'effetto positivo delle riforme avviate.

L'impegno per decarbonizzare l'economia si è tradotto in un forte aumento di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili. La natura della produzione rinnovabile - più variabile, non programmabile e decentrata rispetto alla generazione tradizionale - ha avuto importanti conseguenze pratiche sui mercati dell'energia elettrica e sulla gestione della rete. Poiché la maggior parte della generazione RES può essere prevista, infatti, solo poco prima dell'effettiva produzione, i mercati a breve termine svolgono oggi un ruolo chiave.

Nel complesso, il Terzo Pacchetto ha parzialmente compiuto la propria missione originaria ed ha creato un approccio market-based stabile su cui però la legislazione dovrebbe intervenire ulteriormente. Il mercato retail dovrebbe essere maggiormente migliorato, così come la tutela dei consumatori.

Inoltre, le regole esistenti non sono completamente adatte per affrontare in modo efficace i recenti cambiamenti registratisi nei mercati dell'energia elettrica.

La valutazione effettuata rileva, infine, che nel campo della sicurezza di approvvigionamento, gli obiettivi che hanno ispirato la Direttiva SoS (2005/89/EC) siano ancora rilevanti sebbene corrispondano solo parzialmente alle esigenze attuali in materia di sicurezza di approvvigionamento. In particolare, per quanto riguarda la gestione dei rischi, la Direttiva non è riuscita, infatti, ad affrontare gli aspetti legati all'emergenza, ovvero come assicurarsi che gli Stati Membri siano consapevoli e debitamente preparati ad ogni tipo di rischio di approvvigionamento, che vi sia chiarezza di ruoli e responsabilità in caso di emergenza e che - al momento di adottare misure di salvaguardia - si prenda in considerazione il potenziale impatto transfrontaliero.

Highlights

- Esigenza di rendere il sistema più flessibile ed adatto alla “**generazione decentrata**”, fornire un quadro per gli investimenti futuri, contrastare la persistente inefficienza dei mercati retail; migliorare l’attuale quadro istituzionale per affrontare temi di carattere transfrontalieri.
- Quadro di regole comuni per i **mercati a breve termine**, ad esempio nessun price cap, gate closure e settlements di sbilanciamenti armonizzati.
- Conferma della **priorità di dispacciamento per gli impianti esistenti**. Eliminata solo in caso di nuova soluzione di connessione o rischio per la sicurezza del sistema.
- Per i **nuovi impianti priorità di dispacciamento** solo per **FER e CAR <500 kW** (250 dal 2026)
- Obbligo per gli operatori di rete di applicare **regole chiare in caso di limitazione della produzione**.
- Prevista una **cooperazione regionale rafforzata** in particolare per il dimensionamento e la condivisione delle riserve di bilanciamento.
- Migliorie per l'introduzione di **meccanismi di remunerazione della capacità** (CRM). Previsti una valutazione di adeguatezza effettuata a livello europeo e un piano d'azione per eliminare distorsioni del mercato.
- Introdotta performance di emissione standard a partire dal 2026 al fine di evitare il sostegno a nuovi investimenti di centrali elettriche a carbone attraverso il CRM.
- **Trading** il più possibile **vicino al real time**.
- Richiesta agli Stati membri di riportare alla Commissione Europea **azioni per eliminare possibili distorsioni di prezzo**.
- Richiesta agli Stati membri di incoraggiare il meccanismo di **demand response** attraverso un accesso facilitato allo smart metering e prezzi dinamici ed a chiarire il ruolo degli aggregatori.
- SM devono “**aprire**” i **mercati dei servizi ausiliari** per le energie rinnovabili e demand response.
- **TSO e DSO devono fornire trasparenza** sulla pianificazione degli investimenti a lungo termine
- ACER dovrebbe **rivedere i codici di rete** elaborati dall'ENTSOe.
- ACER supervisionerà i **Centri Operativi Regionali**, l'adeguatezza delle risorse e la sicurezza di approvvigionamento.
- Il Regolamento integra gli **indicatori probabilistici**.
- Il Regolamento **limita l'uso di soluzioni "fuori mercato"**.

Documenti e atti che compongono il pacchetto

1. [Proposal for a revised electricity regulation](#) | [Annex 1](#) | [Annex 2](#).
2. [Proposal for a revised electricity Directive](#) | [Annexes 1 - 4](#).
3. [Proposal for a revised regulation on a European Agency for the Cooperation of Energy Regulators \(ACER\)](#) | [Annex](#).
4. [Proposal for a new regulation on risk preparedness in the electricity sector](#) | [Annex](#).
5. [Impact assessment on the revised rules for the electricity market, risk preparedness and ACER](#) | [Annexes](#).
6. Evaluation of the electricity market design and security of supply: [Part 1](#) | [Part 2](#) | [Executive summary](#).

Le direttive sull'efficienza energetica

Sintesi dei contenuti

Con la proposta di direttiva sull'efficienza, la Commissione Europea ha innalzato al **30% l'obiettivo al 2030**, indicato dal Consiglio al 27%, sottolineando in tal modo quanto sia fondamentale puntare sull'efficienza energetica.

Il **target sarà vincolante** e tutti gli Stati Membri dovranno contribuire al suo raggiungimento nell'ambito dei Piani nazionali per l'energia e il clima previsti dall'Unione dell'Energia.

Secondo la Commissione, il target del 30% per l'efficienza permetterà, infatti, un'ulteriore riduzione delle importazioni di combustibili fossili del 12% al 2030 rispetto all'obiettivo del 27%.

L'aggiornamento della direttiva sull'efficienza prevede, inoltre, che i fornitori e i distributori di energia siano obbligati a **ridurre i consumi dell'1,5% l'anno**, a partire dal 2021 fino al 2030.

Le misure si concentrano su:

- impostare il quadro per migliorare l'efficienza energetica in generale;
- migliorare l'efficienza energetica degli edifici;
- migliorare il rendimento energetico dei prodotti (Ecodesign) e informare i consumatori (etichettatura energetica).

Inoltre, la Commissione propone modifiche al rendimento energetico nell'edilizia, che è impostato per essere:

- smart, incoraggiando l'uso delle moderne tecnologie, tra cui automazione degli edifici e delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, al fine di garantire agli edifici di operare in modo efficiente;
- semplice, semplificando o eliminando le precedenti disposizioni che non abbiano conseguito i risultati attesi;
- di supporto al rinnovamento edilizio, rafforzando i legami tra conseguimento di tassi elevati di ristrutturazione, finanziamento e di certificazione energetica, nonché rafforzando disposizioni in materia di strategie di ristrutturazione edilizia nazionali a lungo termine, al fine di ottenere la decarbonizzazione del parco immobiliare.

Una nuova forma di finanziamento per l'efficienza energetica, definita "*Smart finance for smart buildings*", punta a stimolare investimenti pubblici e privati per ulteriori 10 miliardi di euro entro il 2020, incoraggiando una più efficace combinazione di tutte le forme di finanziamento disponibili (fondi strutturali, nazionali, etc.). Tale proposta sarà in grado di garantire un quadro stabile con una prospettiva a lungo termine, per un graduale processo di transizione verso la decarbonizzazione degli edifici, che porterà alla trasformazione del patrimonio edilizio dell'UE, contestualmente alla creazione di crescita e occupazione.

Riguardo a quest'ultimo aspetto, da stime condotte, si ritiene che possano essere creati 400.000 nuovi posti di lavoro.

L'efficienza sarà anche determinante per contrastare la povertà energetica. Una parte delle misure previste dovrà infatti essere indirizzata prioritariamente ai consumatori vulnerabili.

Highlights

- Innalzamento al **30% dell'obiettivo al 2030** in materia di efficienza energetica.
- **Target vincolante** a livello europeo.
- Azioni per il raggiungimento nei Piani nazionali per il clima e l'energia.
- Obbligo di **riduzione dei consumi del 1,5% all'anno** per i fornitori di energia.
- Nuove forme di **finanziamento**.

Documenti e atti che compongono il pacchetto

- [Proposal for a revised energy efficiency Directive](#).
- [Evaluation of the EU Framework for Metering and Billing of Energy Consumption | Executive summary](#).
- [Evaluation of Articles 6 and 7 of the energy efficiency Directive | Executive summary](#).
- Good practices in energy efficiency: [Part 1](#) | [Part 2](#) | [Part 3](#) | [Part 4](#).
- Impact assessment of the revised energy efficiency Directive: [Part 1](#) | [Part 2](#) | [Part 3](#) | [Executive summary](#).

La Comunicazione sull'innovazione e l'energia pulita

Sintesi dei contenuti

La comunicazione illustra una strategia completa relativa alle tre principali leve politiche che l'UE può utilizzare per promuovere gli investimenti privati a favore dell'innovazione nel settore dell'energia pulita:

- L'UE può esprimere una serie di politiche ambiziose e creare il giusto contesto imprenditoriale mediante l'introduzione di norme e incentivi certi e coerenti a favore degli investimenti privati relativi alla ricerca, allo sviluppo e alla diffusione dell'energia pulita. I quadri politici e normativi a livello dell'UE devono riconoscere la priorità dell'efficienza energetica, fissare obiettivi ambiziosi in termini di leadership mondiale nel settore delle energie rinnovabili e dare ai consumatori un ruolo centrale all'interno del sistema energetico.
- Nel settore delle energie pulite, l'UE può inoltre utilizzare strumenti finanziari mirati per ridurre i rischi associati agli investimenti privati nelle tecnologie e nei modelli aziendali non ancora collaudati, anche se promettenti. Si tratta in sostanza di utilizzare i prestiti pubblici, gli investimenti in equity e le garanzie finanziarie per i progetti per i quali, a causa delle incognite commerciali, tecnologiche o scientifiche, risulta difficile reperire nel settore privato la totalità dei finanziamenti necessari.
- L'UE può concentrare i finanziamenti per la ricerca e l'innovazione, in particolare attraverso il programma *Horizon2020*, per far avanzare ulteriormente le frontiere della scienza e delle conoscenze. Si tratta di finanziare la ricerca libera, la ricerca orientata al conseguimento di obiettivi precisi e i progetti dimostrativi per incoraggiare e accelerare la transizione dal laboratorio alla realizzazione di prodotti e servizi di successo che possano creare posti di lavoro in quattro settori prioritari: 1) decarbonizzazione del parco immobiliare dell'UE entro il 2050: dagli edifici a energia quasi zero ai distretti a energia positiva; 2) consolidamento della leadership dell'UE in materia di energie rinnovabili; 3) sviluppo di soluzioni di stoccaggio dell'energia abbordabili ed integrate; 4) elettromobilità e maggiore integrazione del sistema di trasporto urbano.

Oltre alle succitate tre categorie di azioni, l'Unione svolge un importante ruolo impegnandosi nelle iniziative internazionali relative all'innovazione in materia di energia pulita e promuovendo e facilitando i progetti coordinati con le città, le regioni e gli Stati Membri.

Nel suo complesso la strategia persegue due tra le priorità politiche fondamentali dell'Unione europea: la costruzione di un'Unione dell'Energia resiliente corredata da politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici e il rilancio dell'occupazione, della crescita e degli investimenti.

Highlights

- Spinta all'innovazione e alla ricerca.
- Emanazione di **norme e incentivi certi e coerenti a favore degli investimenti** privati relativi alla ricerca, allo sviluppo e alla diffusione dell'energia pulita.
- Promozione e implementazione di **strumenti finanziari mirati per ridurre i rischi** associati agli investimenti privati nelle tecnologie e nei modelli aziendali non ancora collaudati.
- **Finanziamento** della **ricerca** attraverso il programma **Horizon2020**.
- **Iniziative internazionali** sull'innovazione, facilitazione progetti coordinati con città, regioni e Stati membri.

Documenti e atti che compongono il pacchetto

- [Proposta per un nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita.](#)
- [Allegato.](#)

Il report sui prezzi

Sintesi dei contenuti

L'Unione Europea ha prodotto il primo report sui prezzi dell'energia e sui costi nel 2014, offrendo un'analisi degli elevati prezzi dell'energia a livello mondiale, con prezzi marcatamente differenti tra gli Stati Membri, e significativamente più alti per l'Europa rispetto agli altri partner commerciali internazionali e, in particolare, agli Stati Uniti. I dati dello studio del 2014 evidenziarono uno sviluppo parziale del mercato interno dell'energia e la necessità di ulteriori misure per migliorare l'efficienza energetica dell'Europa, la sua sicurezza unitamente alla necessità di puntare a fonti energetiche a bassa emissione di carbonio.

In questo secondo studio, grazie alla raccolta di dati forniti dagli uffici statistici degli Stati Membri, la banca dati sui prezzi dell'energia è stata ampliata (su elettricità, gas e prodotti petroliferi) ed è stato possibile analizzare più in dettaglio gli andamenti e gli impatti dei prezzi energetici per le famiglie (in particolare quelle con basso reddito) e per l'industria (in particolare per le industrie ad alta intensità energetica), che ha messo in luce una divergenza tra l'andamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica. I prezzi all'ingrosso infatti hanno raggiunto nel 2016 il livello più basso da 12 anni, la diminuzione di tali prezzi ha tuttavia avuto effetti più sensibili per consumatori industriali rispetto alle famiglie, per le quali i prezzi sono invece aumentati in media del 2-3% l'anno. Questa evidenza suggerisce la necessità di maggiore concorrenza nei mercati al dettaglio.

In questo contesto, l'Unione Europea, configurandosi come importatrice di energia, ritiene necessario sviluppare mercati globali per l'energia, consentendo maggiore competitività delle proprie imprese anche a livello internazionale.

Inoltre la Commissione rileva grandi differenze tra gli Stati Membri in termini di riduzioni fiscali ed esenzioni di cui le industrie ad alta intensità energetica possono usufruire. Tali sussidi, secondo la Commissione, dovranno essere concessi solo dove necessario per sostenere l'industria europea in caso di disparità di concorrenza internazionale, riducendo al minimo le distorsioni dei prezzi. Più in generale, gli Stati Membri dovranno approfittare dei prezzi inferiori attuali dell'energia per rimuovere i sussidi inadeguati e le esenzioni fiscali che distorcono i segnali di prezzo e ritardano la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

Di seguito la sintesi dei principali risultati emersi dall'analisi dei costi energetici per le famiglie e le industrie dell'UE.

Per le **famiglie** il consumo finale di energia elettrica di petrolio, gas e riscaldamento ha subito solo leggere variazioni dal 2008. L'aumento dei prezzi dell'elettricità e del gas al dettaglio, tuttavia, ha fatto sì che la spesa energetica delle famiglie UE - esclusa quella per il trasporto (benzina), riportata a parte - sia passata dal 5,3% nel 2008 al 5,8% nel 2014. Allo stesso tempo, il calo dei prezzi dei prodotti petroliferi al dettaglio ha contribuito alla riduzione della spesa di carburante per i trasporti, scesa dal 4,3% al 3,9% della spesa delle famiglie. Il valore medio della spesa energetica delle famiglie ha fatto, inoltre, emergere ampie differenze tra i diversi Stati, dal 3% di Malta al 14,5% in Slovacchia. L'analisi dimostra che le famiglie più povere spendono generalmente una quota maggiore del loro reddito per l'energia rispetto alle famiglie più ricche e che le

famiglie in alcuni Stati Membri hanno reagito all'aumento dei prezzi dell'energia e dei costi riducendo il loro consumo di energia.

Per i **consumatori industriali** l'analisi ha rilevato che la quota dei costi di produzione destinata alla spesa energetica non è aumentata e si trova a meno del 2%. Tuttavia, per ridurre il costo dell'energia per l'industria, la maggior parte dei governi degli Stati Membri fornisce sussidi attraverso esenzioni e riduzioni sulla componente imposte e tasse. Un'industria di uno Stato Membro può godere di prezzi dell'energia inferiori anche del 50% rispetto ad un'analoga di un altro Stato Membro.

In particolare, per le industrie ad alta intensità energetica e di una certa importanza economica e maggiormente esposte alla concorrenza internazionale (per le quali i costi energetici possono incidere sui costi totali di produzione dal 3% fino ad un massimo di circa 40%), c'è la necessità di valutare maggiormente i costi energetici.

Il report affronta anche il tema dei meccanismi di supporto promossi dai vari Governi. Nel 2014 la Commissione ha prodotto uno studio sulla natura dei costi energetici e dei sussidi in Europa, mostrando l'esistenza di numerosi interventi governativi che hanno concesso sussidi per il settore energetico (esclusi i trasporti) pari nel 2012 a 113 miliardi di euro, di cui circa 17,2 miliardi per sovvenzioni dirette a combustibili fossili per elettricità e riscaldamento. I sussidi ai combustibili fossili per il trasporto sono stati separatamente stimati in 24,7 miliardi di euro. Considerando anche i costi esterni, le sovvenzioni ai combustibili fossili raggiungono valori pari a 300 miliardi di euro sia in UE che in Russia, 250 miliardi di euro in India, oltre a 2.050 miliardi di euro in Cina e 630 miliardi euro in USA.

Si ricorda che l'UE si è impegnata a ridurre l'impiego di combustibili fossili e le relative sovvenzioni affinché il mercato dell'energia diventi più competitivo e con segnali di prezzo più chiari, e l'allocazione delle risorse sia maggiormente efficiente ed in linea con gli impegni assunti dall'UE contro i cambiamenti climatici. La Commissione ritiene che il recente calo dei prezzi dell'energia debba agevolare i Governi nell'eliminazione delle esenzioni fiscali e delle agevolazioni. Queste misure, inoltre, potrebbero contribuire anche al risanamento dei conti pubblici.

Lo sviluppo di un mercato globale dell'energia e la riduzione delle differenze di prezzo nei confronti di altre regioni sono particolarmente rilevanti anche per il settore del gas e possono contribuire alla creazione di opportunità per l'Europa e, dal punto di vista della decarbonizzazione, migliorare la situazione concorrenziale del gas rispetto al carbone.

Highlights

- Spinta alla creazione di un **mercato globale dell'energia** per l'Unione Europea, e alla **riduzione delle differenze di prezzo** nei confronti di altre continenti.
- **Necessità di** fornire energia a **prezzi accessibili alle famiglie e alle industrie** (Italia terzo Paese UE per maggior costo sostenuto dalle famiglie e primo posto per costo sostenuto dagli utenti industriali).
- **Razionalizzazione di sussidi ed agevolazioni che oggi creano grandi disparità tra i diversi Stati Membri e** devono essere concessi solo dove necessario per sostenere l'industria europea in caso di disparità di concorrenza internazionale.

Documenti e atti che compongono il pacchetto

- [Report sui prezzi delle commodity energetiche e sui costi in Europa.](#)
- [Allegati](#) (da 1 a 13) al report.

I meccanismi per la remunerazione della capacità

Sintesi dei contenuti

La strategia energetica dell'Unione Europea si pone l'obiettivo di assicurare ai consumatori europei una fornitura di energia elettrica sicura, pulita ed economica.

Nonostante l'attuale situazione di overcapacity, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico rappresenta una crescente fonte di preoccupazione in un numero sempre maggiore di Stati Membri.

Alcuni Paesi Membri hanno ritenuto opportuno introdurre meccanismi di remunerazione della capacità (capacity mechanisms o CM) che dovrebbero remunerare i proprietari degli impianti di generazione ed altri fornitori di capacità (demande response ad esempio) per mantenere efficienti e disponibili le proprie risorse. Il CM può distorcere il funzionamento del mercato interno dell'energia, pertanto la Commissione Europea (CE) ha avviato il 29/04/2015 un'indagine sulla compatibilità rispetto alla disciplina degli aiuti di Stato dei CM in funzione o in previsione di avvio in 11 paesi¹.

L'indagine sui meccanismi di remunerazione della capacità ha evidenziato 35 meccanismi di remunerazione negli 11 paesi esaminati.

Il 13 aprile 2016 la CE ha pubblicato un interim report che è stato integrato con un pacchetto di proposte legislative ("Market Design Initiative" o MDI) di riforma del mercato elettrico, **alcune delle quali dedicate a migliorare l'adeguatezza dei sistemi elettrici nazionali, con l'obiettivo di ridurre, a tendere la necessità dei CM.**

A seguito della crisi economica verificatasi a partire dal 2008 **la domanda di energia elettrica** nell'Unione Europea **è diminuita** mentre **la capacità di generazione installata è aumentata** (+30% negli 11 paesi oggetto dell'indagine dal 2000 al 2015), **in particolare da fonti rinnovabili.**

Di conseguenza i margini di capacità² sono aumentati (l'ultima stima ENTSOE indica un margine del 13%) e le situazioni di picchi di prezzo e/o di distacchi di carico per inadeguatezza sono divenuti estremamente rari. **Ci si trova quindi in una situazione di overcapacity**, generata dal calo della domanda e dalla transizione energetica verso le fonti rinnovabili.

Tale situazione si riflette in una scarsa profittabilità degli impianti di generazione tradizionali, con la prospettiva di chiusura di molte centrali (oltre a questo motivo, molti impianti hanno raggiunto il fine vita di esercizio e altri, come gli impianti nucleari in Germania, sono in phase out per decisione politica) e la mancanza di investimenti in nuova capacità di generazione.

La visione della CE è completamente "market based":

- se i bassi livelli di profittabilità attuali derivano solamente dall'overcapacity non ci dovrebbero essere preoccupazioni per situazioni future di inadeguatezza;
- se invece essi derivano anche da malfunzionamenti di mercato o di disciplina regolatoria, la spinta ad investire può risultare insufficiente a garantire l'adeguatezza nel medio e lungo termine.

¹ Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia.

² Differenza tra la capacità di generazione installata efficiente e il carico elettrico alla punta.

Il malfunzionamento di mercato principale rilevato dall'indagine sui CM consiste in diversi fattori che limitano la capacità dei mercati elettrici di generare prezzi anche molto elevati in periodi di scarsità di capacità di produzione o inadeguatezza:

- l'assenza di elasticità della domanda rispetto al prezzo ha spinto i regolatori a introdurre price cap relativamente bassi e che non riflettono il cosiddetto Value of Lost Load (VOLL);
- anche in assenza di price cap, i prezzi di bilanciamento possono costituire di fatto dei price cap rispetto ai mercati dell'energia;
- la corretta definizione delle zone di offerta è fondamentale per determinare corretti segnali locazionali per investimenti in generazione e trasmissione;
- quand'anche i price cap non ci fossero o fossero elevati e le zone di mercato fossero definite correttamente, i partecipanti al mercato sarebbero frenati ad investire a causa dell'incertezza sugli sviluppi futuri del mercato e sulla volatilità dei prezzi futuri.

Soluzioni ai problemi precedenti individuati dall'indagine sui CM **che dovrebbero essere implementate dagli Stati Membri prima o durante l'introduzione dei CM**, sempre con l'obiettivo di attenuare o rimuovere la necessità dei CM:

- rimozione di price cap eccessivamente bassi;
- introduzione della gestione della domanda (demand response);
- definizione corretta delle zone di mercato.

La CE propone anche che venga introdotto un meccanismo unico a livello europeo per la valutazione dell'adeguatezza.

Dall'indagine sui diversi sistemi CM è emersa la seguente classificazione:

meccanismi "targeted" (mirati) ("volume based" o "price based")	Riserva strategica
	Gare per nuova capacità
	Remunerazione della capacità basata sui prezzi
Meccanismi "market - wide" (intero mercato) ("volume based" o "price based")	Modello acquirente centrale
	Sistemi d'obbligo per fornitori
	Remunerazione della capacità basata sui prezzi

Sono stati individuati altresì schemi di demand response (interrompibilità, sempre con meccanismo "targeted") **in 6 degli 11 Stati sotto indagine**.

Problema	Meccanismo di remunerazione della capacità più adatto
Adeguatezza capacità a lungo termine	Meccanismi relativi all'intero mercato basati sul volume + opzione di affidabilità (entrate regolari)

	legate alla capacità con rinuncia a profitti legati a prezzi elevati in condizioni di scarsità energia)
Adeguatezza capacità temporanea	Riserva strategica
Adeguatezza locale	Miglioramento connessione con aree limitrofe o Zona di offerta separata o Riserva strategica limitata ad una regione specifica
Insufficiente partecipazione dei consumatori di energia	Introduzione meccanismo interrompibilità e/o gestione della domanda all'interno di un meccanismo relativo all'intero mercato basati sul volume

Aspetti da definire con cura nel disegno del capacity mechanism:

- **Eligibility** (chi può partecipare al CM): punti negativi sono la chiusura ad alcuni possibili fornitori, la gestione separata di capacità nuova o esistente, l'esclusione della capacità di altri paesi.
- **Allocation** (come definire il prezzo della capacità e assegnarla ai vari fornitori): sono presenti sia meccanismi amministrati che di mercato, anche se l'evoluzione è verso meccanismi di mercato (come in Italia).
- **Product design** (obblighi e penali in capo ai fornitori di capacità): evitare di sostituire i segnali di prezzo con penali legate al mercato della capacità. Nel lungo termine meglio domande response che capacity mechanism.

Conclusioni dell'indagine circa il corretto CM design:

- Il CM deve essere aperto a tutti i potenziali fornitori di capacità ed essere dotato di un meccanismo competitivo di formazione del prezzo.
- Il CM deve poter coesistere con gli "electricity scarcity prices", in modo da evitare distorsioni negli scambi transfrontalieri e sovracapacità nazionale.
- I CM market – wide dovrebbero essere aperti alla partecipazione cross-border.

L'indagine ha prodotto otto conclusioni:

1. Nonostante l'attuale situazione di **overcapacity**, il tema dell'adeguatezza deve essere considerato come problema attuale o prospettico a seconda delle aree in esame.
2. È indispensabile accompagnare i CM già avviati o in fase di introduzione con la riforma del mercato elettrico indicata dalla CE.
3. I CM riguardano la disciplina degli aiuti di stato e quindi devono essere notificati alla CE. Essi saranno approvati se gli Stati Membri ne dimostreranno la necessità ed un livello minimo di distorsione del mercato.
4. Serve un unico metodo europeo per la verifica dell'adeguatezza e dell'affidabilità del sistema elettrico.
5. I vari tipi di CM devono rispondere ai vari problemi identificati (vedi tabella precedente su long term risk ecc).

6. I CM devono essere aperti a tutti i fornitori di capacità con un meccanismo competitivo di definizione del prezzo (eccezioni sono ammesse per i meccanismi di demande response e strategic reserve).
7. I CM devono essere aperti alle risorse cross border.
8. Non tutti i CM rispettano i requisiti definiti dalla CE che quindi lavorerà per allinearli ai requisiti della disciplina degli aiuti di stato.

Highlights

- Indagine sulla compatibilità dei meccanismi di remunerazione della capacità con aiuti di Stato condotta su **attuali discipline in funzione o in previsione** di avvio in **11 paesi** (Italia compresa).
- Meccanismi di regolazione della capacità da introdurre **soltanto se necessari, evitando** il più possibile effetti **distorsivi del mercato europeo**.
- In ottica di risoluzione di **problematiche** di adeguatezza delle risorse è da preferire **un’opportuna riforma del mercato** ai meccanismi di regolazione della capacità, questi ultimi da attivare solo eventualmente e in misura commisurata alle necessità.
- A partire dall’analisi delle discipline esistenti vengono individuati i **possibili effetti distorsivi** del mercato e vengono fornite una serie di **indicazioni** per la corretta strutturazione di una disciplina di remunerazione della capacità (**massima apertura** a tutti i fornitori di capacità e alle risorse cross border, meccanismo **competitivo** di definizione del **prezzo**, coesistenza con **prezzi che riflettano la scarsità**, in linea con i requisiti della **disciplina aiuti di stato**).

Documenti e atti che compongono il pacchetto

- **[Sector inquiry on capacity mechanisms - report](#)**
Report che riporta i principali risultati dell’indagine sugli aiuti di Stato per acquisire informazioni in merito alla necessità, alla struttura progettuale e all’impatto sul mercato dei meccanismi di regolazione della capacità.
- **[Sector inquiry on capacity mechanisms - staff working document](#)**
Documento di lavoro volto a comprendere quando i meccanismi di capacità comportino aiuti di Stato e come la Commissione proceda alla valutazione dei meccanismi di regolazione della capacità rispetto alle norme sugli aiuti di Stato.

La strategia sulla mobilità

Sintesi dei contenuti

La strategia sul trasporto intelligente (Strategy on Cooperative Intelligent Transport Systems C-ITS) adottata dalla Commissione, mira allo sviluppo, entro il 2019, di un sistema di mobilità basato sull'automazione e la comunicazione tra i veicoli e l'infrastruttura stradale.

Il sistema di trasporto intelligente (C-ITS), in virtù del forte sviluppo delle tecnologie digitali e dei sistemi di connettività, permette ad utenti e gestori del sistema stradale di comunicare l'un l'altro, condividere informazioni (traffico, guasti, pericoli...) sulla base delle quali orientare le azioni (percorsi alternativi, consigli su velocità ottimale ecc...) in prima battuta messe in campo dagli utenti, ed in futuro direttamente dagli stessi veicoli.

L'attuazione della strategia sulla mobilità prevede lo sviluppo di 6 linee d'azione:

- 1- Evitare la frammentazione del mercato interno
(Numerose iniziative e progetti pilota di sistemi C-ITS sono già stati sviluppati negli ultimi anni a livello locale, in alcuni Paesi Membri. È indispensabile creare sinergie fra le diverse iniziative e svilupparle a larga scala).
- 2- Definire e supportare le priorità comuni
(La strategia deve considerare i sistemi basati su tecnologie mature ed affidabili e supportare gli Stati Membri nello sviluppare questi servizi).
- 3- Utilizzare un mix di tecnologie di comunicazione
(È opportuno prevedere sistemi ibridi che utilizzino differenti tecnologie disponibili, combinando reti wifi e reti cellulari).
- 4- Potenziare la sicurezza e la protezione dei dati
(Lo scambio di numerosi dati, tra numerosi utenti, attraverso tecnologie digitali è vulnerabile agli attacchi informatici).
- 5- Sviluppare un quadro normativo adeguato
(Sarà necessarie prevedere specifiche regole, anche per dare garanzie agli investimenti in questo settore).
- 6- Cooperare a livello internazionale
(Consolidando la collaborazione con paesi, quali Australia, Giappone, USA, che stanno investendo in questo settore, prevedendo un'armonizzazione degli standard di riferimento).

Highlights

- Sviluppo, entro il 2019, di un **sistema di mobilità basato sull'automazione e la comunicazione tra i veicoli e l'infrastruttura stradale**.
- Coordinamento iniziative tra gli Stati Membri e a livello internazionale.
- Creazione di un quadro normativo di riferimento, di sistemi protezione dati e meccanismi di sostegno.

Documenti e atti che compongono il pacchetto

- Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio ["A European strategy on Cooperative Intelligent Transport Systems, a milestone towards cooperative, connected and automated mobility"](#).